



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

## **ISTITUTO COMPRENSIVO "MAZZINI – CASTIGLIONE"**

CENTRO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

**COD. MECCANOGRAFICO - CTIC8BH005**

Sede legale Via Sterope, 38 – 95034 Bronte

Tel. 095/691220 Cod. Fiscale: 93253690874–

PEO: [ctic8bh005@istruzione.it](mailto:ctic8bh005@istruzione.it) - PEC: [ctic8bh005@pec.istruzione.it](mailto:ctic8bh005@pec.istruzione.it)

[www.icmazzinicastiglione.edu.it](http://www.icmazzinicastiglione.edu.it)



# PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE

2025-2026

*“Quando perdiamo il diritto di essere diversi,  
perdiamo il privilegio di essere liberi”.*

Charles Hughes



## Indice

1. Premessa
2. Protocollo per l’Inclusione
3. Classificazione dei BES
4. Documentazione clinica essenziale alunni con disabilità
5. Procedure alunni con disabilità (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
6. Interventi sul percorso curriculare in presenza di PEI
7. *Iter* per il primo accertamento della condizione di disabilità
8. Modalità di verifica alunni con disabilità (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
9. Modalità di valutazione alunni con disabilità (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
10. Modalità di verifica e valutazione alunni con disabilità (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) agli esami di stato
11. Documentazione clinica essenziale per il profilo dei disturbi evolutivi specifici, DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) e altra tipologia di disturbi evolutivi specifici (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012)
12. Procedure alunni BES in assenza di certificazione clinica
13. Modalità di valutazione per il profilo dei disturbi evolutivi specifici, DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) e altra tipologia di disturbi evolutivi specifici (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012)
14. Alcune indicazioni metodologiche
15. Modalità di verifica e valutazione alunni con PDP agli esami di stato

## 1. Premessa

Una scuola inclusiva è una scuola che sa leggere i reali bisogni di apprendimento e che considera la diversità non come condizione atipica, ma come essenza di ogni essere umano. In questa prospettiva la diversità di ognuno diventa opportunità, occasione di confronto, di scambio e di arricchimento.

La nostra Scuola sceglie di attivare una proposta di insegnamento finalizzata a:

- ✓ creare un contesto educativo inclusivo;
- ✓ valorizzare le diverse abilità, potenzialità e punti di forza;
- ✓ far scoprire nuove abilità cognitive, creative e sociali;
- ✓ motivare all'apprendimento.

In questa ottica l'insegnamento è attento ai bisogni educativi sia degli alunni certificati con disabilità e sia degli alunni non certificati che presentano disturbi e/o difficoltà di apprendimento, disturbi dell'attenzione, disturbi della sfera emotiva e relazionale, ma anche difficoltà linguistiche, svantaggio sociale ed economico.

## 2. Protocollo per l'Inclusione

Il presente documento è una guida informativa relativa alle procedure e alle pratiche didattiche finalizzate all'accoglienza e all'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), all'interno della nostra comunità scolastica.

Il nostro Protocollo si propone di:

- definire pratiche di inclusione condivise da tutto il personale all'interno del nostro Istituto;
- favorire l'inclusione, la crescita personale e sociale degli alunni;
- facilitare il passaggio degli studenti dal grado di scuola inferiore, sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente e accompagnarli adeguatamente durante l'intero percorso scolastico;
- promuovere e incrementare la collaborazione tra scuola, famiglia e interlocutori esterni (Comune, ASP, Provincia, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati);
- progettare e applicare personalizzazioni in relazione agli obiettivi di apprendimento, alle strategie e alle metodologie didattiche, alle modalità di verifica e ai criteri di valutazione.

Questo protocollo verrà revisionato periodicamente sulla base delle esigenze e delle risorse rilevate.



### 3. Classificazione dei BES

Dalla direttiva del 27 dicembre 2012, si legge:

*“(...) ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.*


Si tratta di studenti ai quali la Scuola, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, riconosce il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento.

Si sottolinea che gli studenti che presentano bisogni educativi speciali dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

È possibile distinguere quattro grandi categorie di alunni con Bisogni Educativi Speciali:

<b>Disabilità</b>	Legge n. 104 del 5.2.1992	Alunni con certificazione clinica che presentano una disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, altre gravi patologie della struttura e della funzione corporea).
<b>Disturbi evolutivi specifici di apprendimento (D.S.A.)</b>	Legge n.170 del 8.10.2010, Linee Guida D.M. 12.7.2011	Alunni con intelligenza e caratteristiche psicofisiche nella norma che presentano disturbi specifici di apprendimento di natura neurobiologica in abilità specifiche degli apprendimenti scolastici quali la lettura (dislessia), la scrittura (disortografia e disgrafia) o il calcolo (discalculia).
<b>Disturbi evolutivi specifici (Altra Tipologia)</b>	Direttiva Ministeriale del 27.12.2012	Alunni con disturbi specifici del linguaggio; <i>deficit</i> delle abilità non verbali (disturbi della coordinazione motoria, diprassia, disturbo non verbale); <i>deficit</i> da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (DDAI, o secondo formula inglese ADHD <i>Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i> ); disturbi dello spettro autistico lieve (non compreso nelle casistiche previste dalla legge 104/92); funzionamento intellettivo limite (o <i>bordeline</i> ) che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.
<b>Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale</b>	Direttiva Ministeriale del 27.12.2012	Alunni che hanno difficoltà in ambito emozionale, psicoaffettivo, comportamentale, motivazionale o difficoltà legate a vissuti complessi di ordine psicofisico, familiare, socioeconomico o linguistico-culturale.

## ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)



#### 4. Documentazione clinica essenziale alunni con disabilità

Per il **profilo della disabilità** (Legge n. 104 del 5.2.1992) la documentazione clinica essenziale comprende:


<b>Verbale di accertamento della situazione di disabilità</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Redatto dall'ASP.</li></ul>
<b>Diagnosi Funzionale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Definisce le caratteristiche principali del funzionamento dell'alunno in relazione ai diversi contesti di vita;</li><li>➤ è redatta dall'équipe che certifica.</li></ul>
<b>Profilo Dinamico Funzionale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Descrizione funzionale e analisi dello sviluppo potenziale, sulla base di parametri, dell'alunno con certificazione;</li><li>➤ è elaborato dall'insegnante di sostegno, docenti curricolari, operatori ASP e famiglia nei primi mesi scolastici in caso di nuova certificazione o al primo o all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.</li></ul>
<b>Piano Educativo Individualizzato (PEI)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Individua: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;</li><li>➤ esplicita: le modalità di sostegno didattico, la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione, eventuali i interventi di assistenza igienica e di base ed eventuali risorse personali da destinare all'assistenza, all'autonomia, e alla comunicazione;</li><li>➤ è redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione;</li><li>➤ ha valenza annuale ed è sottoposto a verifica periodica.</li></ul>

## 5. Procedure alunni con disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

FASE	TEMPI	ADEMPIMENTI
<b>Preparazione</b>	Entro il termine stabilito dalle norme ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nell'ambito delle attività di Orientamento, l'alunno insieme alla famiglia può visitare la scuola e avere un primo contatto conoscitivo;</li> <li>✓ la famiglia procede all'iscrizione secondo la normativa vigente;</li> <li>✓ la famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa sulla <i>Privacy</i>) dovranno far pervenire alla segreteria didattica (che la riceverà con protocollo riservato) la documentazione che attesta la situazione di BES, redatta ai sensi della normativa vigente.</li> </ul>
<b>Accoglienza Osservazione Condivisione</b>	Settembre Ottobre	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il Dirigente ricevuta la diagnosi la condivide con il Referente BES;</li> <li>✓ il docente di sostegno individuato effettua, nelle prime settimane, l'osservazione dell'alunno. Richiede in segreteria il fascicolo personale dell'alunno per la consultazione (si impegna al segreto d'ufficio, in ottemperanza al d. L.vo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali);</li> <li>✓ il docente di sostegno e i docenti della classe organizzano una serie di attività finalizzate all'accertamento dei prerequisiti;</li> <li>✓ l'osservazione dell'alunno, lo studio del caso, i risultati ottenuti dalle prove somministrate, lo spirito di collaborazione tra le diverse componenti del GLO costituiscono il punto di partenza per organizzare interventi educativi e didattici e individuare gli strumenti, strategie e modalità adeguati ai bisogni rilevati.</li> </ul>
<b>Progettazione didattico- educativa del PEI</b>	<i>di norma, non oltre il mese Ottobre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ PRIMO incontro del GLO: progettazione, stesura e approvazione del PEI sulla base di tutte le informazioni raccolte.</li> </ul>
<b>Verifica intermedia del PEI</b>	Marzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SECONDO incontro del GLO: verifica intermedia del PEI per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni».</li> <li>✓ Ulteriori incontri di verifica possono essere anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari.</li> </ul>
<b>Incontro e verifica finale del PEI</b>	Giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ INCONTRO FINALE del GLO, con la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.</li> </ul>
<b>Convocazione GLO per la redazione PEI provvisorio</b>	Entro giugno	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Convocazione del GLO per la stesura del PEI provvisorio, prevista solo per gli alunni che abbiano ottenuto per la prima volta la certificazione della condizione di disabilità nel corso dell'anno scolastico.</li> </ul>

## 6. Iter per il primo accertamento della condizione di disabilità

In caso di **primo accertamento** della condizione di disabilità la Scuola, ai fini dell'inclusione, segue la seguente procedura:



Per attivare un **percorso valutativo diagnostico** si seguono i seguenti passaggi:

- 1.** I genitori, previo colloquio informativo con il coordinatore di classe, sono invitati ad attivare un **percorso valutativo** presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile.
- 2.** Se scelgono di avvalersi della mediazione della scuola, sottoscrivono delle autorizzazioni finalizzate ad attivare il percorso valutativo.
- 3.** Ricevuta l'autorizzazione, i docenti del C.d.C. sulla base delle osservazioni effettuate, compilano e sottoscrivono l'apposita scheda di segnalazione (il cui modello è stato elaborato dal Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile- Catania Nord U.O.NPI – Distretto di Bronte).
- 4.** La Scuola invia la scheda di segnalazione e la relativa autorizzazione al servizio di Neuropsichiatria Infantile.
- 5.** Il servizio di Neuropsichiatria, ricevuta la scheda di segnalazione, contatta la famiglia per valutare il minore: emette eventuale diagnosi e determina anche i bisogni rispetto al supporto scolastico.
- 6.** La famiglia deve avere cura di consegnare in segreteria la documentazione che attesta la situazione BES, redatta ai sensi della normativa vigente.
- 7.** Il Dirigente, ricevuta la documentazione, la condivide con il Referente BES: si procede alla convocazione del GLO per la stesura di un PEI provvisorio, dopo il quale viene inviata all'USR Sicilia, Ufficio VI ambito territoriale - Catania, la richiesta di assegnazione di un docente di sostegno.

## 7. Interventi sul percorso curricolare in presenza di PEI

Il PEI racchiude gli interventi finalizzati ad una programmazione didattica personalizzata sulla base delle esigenze educative e didattiche dell'alunno/a. A tal fine è necessario considerare tutte le diverse componenti del processo: contenuti, metodi, attori, tempi, luoghi, modalità e criteri di verifica e valutazione.

La progettazione è legata al diverso ordinamento normativo dei vari gradi di scuola:

- per la **Scuola dell'Infanzia** è prevista la descrizione degli interventi di personalizzazione applicati nei diversi campi di esperienza;
- per la **Scuola Primaria** la progettazione è articolata per discipline e prevede una valutazione espressa attraverso giudizi descrittivi;
- per la **Scuola Secondaria di primo grado** la progettazione è articolata per area disciplinare o disciplina ed è possibile indicare se siano previsti o meno interventi di personalizzazione rispetto alla progettazione didattica della classe.

## 8. Modalità di verifica alunni con disabilità (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

Si definiscono le personalizzazioni necessarie anche rispetto alle *modalità di verifica* quali ad esempio:

- la possibilità di assegnare tempi più lunghi;
- la riduzione per numero o dimensioni delle verifiche proposte se non è possibile assegnare tempi aggiuntivi;
- l'adattamento della tipologia di prova: colloquio orale anziché prova scritta, a domande chiuse anziché aperte, verifiche strutturate (domande a risposta multipla, vero/falso, testo a completamento etc.) o semistrutturate etc.;
- il ricorso a interventi di assistenza o supporto di vario tipo;
- l'uso di strumenti compensativi, nel senso più ampio del termine e comprendendo quindi tutto quello che può servire per ridurre le difficoltà esecutive di vario tipo connesse alla disabilità, comprese quelle di memorizzazione, organizzazione ed espressione dei contenuti e delle competenze da verificare;
- sistemi di compensazione tra modalità diverse di verifica, in particolare tra scritto e orale, tra una prova strutturata e non strutturata etc., assicurandosi che un'eventuale difficoltà di svolgimento non scaturisca dalla mancata comprensione delle consegne e/o da difficoltà nell'applicazione di procedure.

## 9. Modalità di valutazione alunni con disabilità (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

Il principio base della valutazione è «*il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali*». Secondo la normativa di riferimento, DLgs 62/2017, art.1 Comma 1, «*La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze*».

La valutazione è effettuata dai docenti sulla base della programmazione individualizzata (PEI) nella quale sono indicati i punti di forza e di debolezza dell'alunno.

## 10. Modalità di verifica e valutazione alunni con disabilità (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) agli esami di stato

**Gli alunni con disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)** sostengono le prove previste dal Consiglio di Classe.

Le prove devono essere:

- ❖ in linea con gli interventi educativo-didattici del percorso formativo individualizzato PEI;
- ❖ idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali;
- ❖ personalizzate, se è necessario, sulla base del PEI.

I docenti di sostegno partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e alla correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.

Gli alunni possono avvalersi di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico, utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove medesime.

La valutazione è effettuata dai docenti del C.d.C. in relazione alla programmazione individualizzata (PEI) e ai progressi *dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali*. Ricordiamo che la certificazione delle competenze viene redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria che superano l'esame.

**11. Documentazione clinica essenziale per il profilo dei disturbi evolutivi specifici, DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) e altra tipologia di disturbi evolutivi specifici (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012)**

Per il **profilo dei disturbi evolutivi specifici**, DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) e **altra tipologia di disturbi evolutivi specifici** (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012), la documentazione essenziale comprende:

<b>Relazione clinica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Codifica la diagnostica, il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti;</li><li>➤ la diagnosi di DSA, può essere effettuata, dalle UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate (secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007) ed è necessaria la presenza di un'équipe con competenze specifiche che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapeuta del linguaggio.</li></ul>
<b>Piano Didattico Personalizzato (PDP) (per Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Percorso educativo basato sulle caratteristiche evolutive dello studente e finalizzato ad adeguare il curriculum alle esigenze rilevate;</li><li>➤ specifica le misure dispensative e gli strumenti compensativi definiti nella relazione clinica;</li><li>➤ descrive la situazione dell'alunno;</li><li>➤ individua le metodologie e le attività didattiche;</li><li>➤ specifica modalità di verifica dell'apprendimento;</li><li>➤ indica i criteri di valutazione adottati;</li><li>➤ è redatto dal docente coordinatore di classe in stretta collaborazione con il <i>team</i> docente;</li><li>➤ è redatto entro ottobre/novembre durante i C.d.C;</li><li>➤ deve essere firmato dai genitori.</li></ul>

## 12. Procedure alunni BES in assenza di certificazione clinica

FASE	TEMPI	ADEMPIMENTI
<b>Preparazione</b>	Durante l'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il Consiglio di classe rileva la presenza dell'alunno con Bisogni Educativi Speciali e documenta la propria osservazione;</li> <li>✓ il Consiglio di Classe, prende contatto con la famiglia allo scopo di informarla delle difficoltà rilevate, raccogliere ulteriori informazioni e, se necessario, suggerire l'avvio di un <i>iter</i> diagnostico;</li> <li>✓ il Coordinatore di classe propone alla famiglia l'adozione di un PDP;</li> <li>✓ la famiglia, in forma scritta, autorizza/non autorizza l'adozione del PDP.</li> </ul>
<b>Pianificazione</b>	Durante l'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il Coordinatore di Classe, sulla base dei colloqui avuti con la famiglia e delle osservazioni ricevute dai docenti, redige una bozza di Piano Didattico Personalizzato che viene comunicato e condiviso con la famiglia e i docenti della classe;</li> <li>✓ nel primo consiglio di classe utile o, eventualmente, in un consiglio di classe straordinario, i docenti della classe condividono e approvano il PDP che viene sottoposto alla firma del Dirigente Scolastico;</li> <li>✓ viene convocata la famiglia che, se consenziente, firma del PDP;</li> <li>✓ una copia del PDP viene consegnata alla famiglia, mentre l'originale viene conservato nel fascicolo personale dell'alunno.</li> </ul>
<b>Trasparenza</b>	Durante l'anno scolastico	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ciascun docente è tenuto ad osservare quanto stabilito nel PDP, sia per quanto riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali sia per quanto concerne la loro valutazione.</li> </ul>

### **13. Modalità di valutazione per il profilo dei disturbi evolutivi specifici, DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) e altra tipologia di disturbi evolutivi specifici (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012)**

Per quanto concerne gli studenti con DSA, all'art. 10 **“Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)”** si legge:

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati (...) gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”

La legge 170/2010, all'art. 5, comma 4, assicura che:

“Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione.

Inoltre, nel suo Decreto attuativo (Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669), all'art. 6 “Forme di verifica e valutazione”, si forniscono ulteriori indicazioni:

“1. La valutazione scolastica, periodica e finale (...) deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici (...).

2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.”

Per quanto concerne la valutazione di tutti i BES la Direttiva Ministeriale dice di estendere la normativa dei DSA. Infatti, tra gli scopi del PDP per tutti gli studenti con BES, c'è anche quello di definire, monitorare e documentare i criteri di valutazione degli apprendimenti, quindi possiamo assumere che almeno i criteri possano essere adattati e personalizzati.

La valutazione deve avere carattere inclusivo. È da tenere sempre presente che la valutazione di un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua collegialità, con l'intenzione di comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti, tenendo conto del difficile equilibrio nel non concedere aiuti non indispensabili, né pretendere risposte non adeguate alle condizioni dell'alunno.

Il filo conduttore che deve guidare l'azione della scuola deve essere quello del diritto all'apprendimento di tutti gli alunni. A tal fine i docenti valutano gli stili di apprendimento, i metodi di lavoro e le strategie didattiche adeguati.

La valutazione deve, quindi, tener conto delle caratteristiche personali del disturbo, del punto di partenza, degli obiettivi raggiunti cercando di premiare i progressi e gli sforzi. Pertanto, la valutazione deve essere effettuata in base ai progressi acquisiti, all'impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie operate. La valutazione deve, dunque, tenere conto del contributo che l'alunno ha dato e del percorso effettuato.

#### 14. Alcune indicazioni metodologiche

In merito alla personalizzazione delle modalità di verifica, queste possono essere somministrate adottando alcuni opportuni e adeguati accorgimenti:

- **prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione di un compito;**
- **ridurre quantitativamente le consegne** (anche in alternativa all'aumento dei tempi di esecuzione);
- **strutturare le prove;**
- **programmare gli impegni.**

Ad esempio: verifiche scritte in forma di test a scelta multipla, vero/falso, esercizi di completamento; lettura del testo della verifica scritta da parte dell'insegnante (a tutta la classe); nelle verifiche scritte permettere l'uso del computer con il correttore automatico; verifiche orali in sostituzione o integrazione di quelle scritte; durante le verifiche orali e/o scritte permettere l'uso di mediatori e sussidi didattici. Oltre alle modalità, anche i contenuti possono essere personalizzati. Infatti, non per tutti gli studenti con BES saranno sufficiente personalizzare solo le modalità. Per questi studenti bisognerà personalizzare anche i contenuti delle verifiche.

#### 15. Modalità di verifica e valutazione alunni con PDP agli esami di stato

Nello svolgimento delle prove di esame, sia scritte che orali, saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, utilizzati in corso d'anno e specificati nel PDP.

Durante l'anno scolastico devono essere stati predisposti percorsi personalizzati con le indicazioni di compenso e dispensa; tutto quello che è stato applicato durante l'anno, se documentato (nel PDP), si può richiedere che venga attuato anche in sede di esame. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami, valido a tutti gli effetti, non verrà fatta menzione delle modalità di svolgimento.

Verifica e valutazione PDP. Così come riportato nel D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122, art. 10 c. 1 "Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi



ritenuti più idonei”; e c. 2 “La valutazione per gli alunni DSA/BES esclude gli aspetti che costituiscono il disturbo, per cui assume una valenza formativa più che sommativa ed è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea, prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo.